



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2679 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
dell'anno 2018, promossa

da

[REDACTED] in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO
PORTANTIOLO in forza di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;

- attrice -

contro

[REDACTED] in persona del procuratore speciale, dott.
[REDACTED], a ciò facoltizzato in forza di procura speciale in atti, rappresentata e
difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] in forza di
procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

In punto: contratti bancari;

Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 29.10.2020, in atti;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza viene redatta senza "la concisa

esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;

considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);

richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cass., SS.UU. 642/2015) secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

richiamato il contenuto assertivo dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.

La [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] per sentir accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 110018459 aperto in data 21.12.1999 presso la filiale di [REDACTED] [REDACTED] (oggi [REDACTED] S.p.a.): l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di pattuizione scritta; la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto; la pattuizione e applicazione di interessi usurari; l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi. In conseguenza di ciò ha chiesto di rideterminare il saldo del conto corrente ed ha proposto domanda di ripetizione di indebito nei confronti della banca convenuta.

La banca convenuta ha contestato nel merito la fondatezza delle domande attoree eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di ripetizione.

Ebbene, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti risulta che la società attrice ha intrattenuto con la [REDACTED] [REDACTED] a (oggi [REDACTED] s.p.a.), il rapporto di conto corrente n. 110018459, acceso in data 21.12.1999 ed assistito da aperture di credito.

Deve anzitutto osservarsi come nelle controversie tra banca e correntista in cui si controverta in ordine alla illegittima applicazione di spese e commissioni, interessi anatocistici o del superamento del cd. tasso soglia previsto dalla legge 108/96 l'onere della prova sia diversamente ripartito a seconda che si tratti di un giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca o sia il correntista a proporre domanda di accertamento della nullità di specifiche clausole contrattuali e di rideterminazione del saldo di conto corrente o di ripetizione delle somme indebitamente addebitate dalla banca.

In particolare, nel giudizio di ripetizione di indebito o per la rideterminazione del saldo di conto corrente promosso dal correntista è su quest'ultimo che grava, ai sensi dell'art 2697 c.c., l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del preteso diritto fatto valere in giudizio, e dunque non solo degli addebiti in conto corrente ma anche della mancanza di un titolo idoneo a giustificarli, mediante la produzione di tutta la documentazione contrattuale (e segnatamente del contratto di apertura di conto corrente e di eventuali contratti di affidamento necessari al fine di accertare la pretesa nullità di clausole contrattuali o l'esistenza di addebiti senza titolo), nonché gli estratti conto necessari a ricostruire i movimenti contabili, in quanto senza di essi non è possibile accertare la fondatezza delle pretese attoree.

Nel caso di specie sono stati dimessi in atti i seguenti contratti: contratto di apertura di conto corrente in data 21.12.1999 (doc. 1 di parte convenuta), contratto di apertura di credito in conto corrente in data 7.1.2002 (doc. 4 di parte convenuta) contratto di affidamento in data 14.1.2009 (doc. 7 di parte convenuta) e contratto di affidamento in data 5.5.2010 (doc. 8 di parte convenuta).

Sono stati dimessi inoltre gli estratti conto completi di movimenti contabili e scalari trimestrali dal 1.1.2004, con saldo iniziale di euro 78.867,93 a debito per la correntista, fino al 31.12.2013 con saldo di euro 24.380,86 a debito della correntista.

La società attrice ha formulato, inoltre, istanza ex art. 210 c.p.c. con la quale ha chiesto di ordinare alla banca convenuta l'esibizione in giudizio tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto.

L'istanza, peraltro non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere accolta. L'art. 119 T.U.B. prevede, infatti, il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere limitatamente ai dieci anni antecedenti la richiesta.

Poiché nel caso di specie la richiesta formulata ai sensi dell'art 119 T.U.B. in data 13.4.2015 (doc. 2 di parte attrice), che neanche menziona espressamente gli estratti conto, è di oltre dieci anni successiva al periodo per il quale manca in atti la documentazione contabile, la stessa non può essere accolta, non sussistendo alcun obbligo di conservazione a carico della banca convenuta.

L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è infatti "strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde" (Cass. 23120/2010; Cass. 4375/2010; Cass. 19475/2005), come reso evidente dal riferimento all'indispensabilità per la conoscenza dei fatti di causa operato attraverso il richiamo dell'art. 210 c.p.c. ai limiti entro i quali può essere ordinata l'ispezione di cose a norma dell'art. 118 c.p.c. Presupposto per l'emissione dell'ordine di esibizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 e 118 c.p.c., è dunque che si tratti di documenti indispensabili ai fini della decisione che la parte non era in grado di procurarsi autonomamente prima dell'inizio del giudizio. Al contrario l'ordine di esibizione non è ammissibile quando abbia ad oggetto, come nel caso di specie, documentazione che la parte istante avrebbe potuto acquisire autonomamente in sede stragiudiziale, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., al fine di produrne copia in giudizio.

E così nel caso in esame l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice non può essere accolta dal momento che ha ad oggetto in parte documentazione già dimessa dalla controparte, in parte documentazione che la società attrice avrebbe potuto procurarsi formulando tempestiva richiesta ex art. 119 T.U.B. e per il resto documentazione indicata in modo generico.

Poiché gli estratti conto prodotti si riferiscono solo al periodo dal 1.1.2004 al 31.12.2013 ed il primo estratto conto espone un saldo a debito della correntista, l'indagine peritale va limitata al periodo al quale si riferiscono gli estratti conto, assumendo come saldo iniziale il saldo a debito risultante dal primo estratto conto disponibile, poiché la mancanza della documentazione contabile relativa al periodo precedente non consente di accertare e quantificare eventuali addebiti illegittimi.

In proposito deve osservarsi che all'udienza del 20.2.2020 il procuratore di parte attrice ha chiesto di essere autorizzato a depositare l'estratto conto alla data del 31.12.2017, evidenziando come dallo stesso risulti un saldo diverso da quello

accertato dal C.T.U., riferito all'anno 2013. In particolare, sostiene che la società attrice ha provveduto ad estinguere la propria esposizione debitoria, come attestato dal saldo al 31.12.2017 pari a zero, e che pertanto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulterebbe un importo a credito per il correntista di euro 43.802,95. (si veda a pag. 12 della comparsa conclusionale di parte attrice)

La produzione va tuttavia dichiarata inammissibile in quanto effettuata ben oltre la scadenza del termine per le produzioni documentali, previsto a pena di decadenza dall'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Trattasi in ogni caso di produzione irrilevante ai fini del decidere perché l'indagine è limitata al periodo per il quale parte attrice ha assolto l'onere della prova depositando la necessaria documentazione contabile.

Prescrizione

Con riferimento all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, questo Giudice, pur avendo in passato diversamente opinato, ritiene di aderire all'orientamento autorevolmente espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 24418/2010), seguito dalla costante giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente giurisprudenza di merito, in base al quale il dies a quo per il calcolo della prescrizione decorre da ogni singola rimessa in conto corrente laddove eseguita in assenza di fido ovvero in cd. extrafido e dalla chiusura del conto in tutti gli altri casi.

Ciò comporta la necessità di distinguere tra rimesse aventi funzione solutoria (eseguite in assenza di fido ovvero in cd. extrafido), rilevanti ai fini dell'immediata decorrenza del termine di prescrizione, e rimesse aventi funzione meramente ripristinatoria della provvista (eseguite entro i limiti del fido concesso).

In particolare, in presenza di un conto corrente affidato la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista che agisce in ripetizione ha l'onere di produrre in giudizio.

Il C.T. di parte attrice sostiene che, con riferimento alla verifica della prescrizione secondo il criterio dettato dalle Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento della natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse in conto corrente, dovrebbe preliminarmente procedersi a depurare i saldi giornalieri dagli addebiti ritenuti illegittimi in conseguenza dell'accertata nullità di clausole contrattuali, affermando che "dalla considerazione che l'azione di nullità è imprescrittibile, risulta evidente che prima di verificare quale sia il saldo disponibile per il cliente (necessario per valutare se una rimessa sia solutoria - in quanto effettuata oltre il

limite dell'affidamento - oppure se sia ripristinatoria - in quanto eseguita entro i limiti dell'affidamento) dovrà epurarsi il saldo da tutte le voci nulle”

L'affermazione non appare condivisibile. In proposito deve osservarsi come il saldo rettificato, ottenuto a posteriori previa depurazione del saldo contabile risultante dagli estratti conto dalle illegittime annotazioni in conto corrente, costituisca un dato contabile artificiale, ricostruito a posteriori, che non è mai stato tenuto in considerazione nel concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti. Ai fini prescrizionali, pertanto, non può che tenersi conto del dato storico, rappresentato dal saldo contabile risultante dalle registrazioni contabili effettuate dalla banca di tempo in tempo, trattandosi del dato contabile tenuto concretamente presente dal correntista al momento in cui ha effettuato le rimesse in conto corrente.

A conferma di ciò si consideri che un pagamento, anche se posto in essere sulla base di un presupposto erroneo (quale ad esempio la parziale inesistenza del debito risultante da saldo passivo del conto corrente in conseguenza della nullità del titolo negoziale posto a fondamento dello stesso) resta pur sempre un pagamento, sia pure ripetibile. Conseguentemente anche la rimessa effettuata su un conto scoperto mantiene la sua natura solutoria anche se il saldo contabile risultante dagli estratti conto è conseguenza di annotazioni in parte illegittime.

Va pertanto seguita l'ipotesi di calcolo sviluppata dal C.T.U. attenendosi ai criteri dettati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.

Interessi

Con riferimento ai tassi di interesse deve osservarsi come l'art. 117, comma 4, T.U.B. imponga la forma scritta ad substantiam per la pattuizione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati nei contratti bancari, compresi eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Nel caso di specie il C.T.U. ha evidenziato l'assenza di specifica pattuizione relativa al tasso SBF fino al 2009 (si veda a pagg. 16-17 della consulenza tecnica d'ufficio) ed ha provveduto pertanto ad espungere gli addebiti a titolo di interessi non pattuiti, replicando adeguatamente alle osservazioni del C.T. della banca convenuta.

C.m.s. e commissioni sostitutive

Quanto alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.), largamente diffusa nei contratti bancari a partire dalle Norme bancarie uniformi del 1 gennaio 1952, deve anzitutto osservarsi come della stessa manchi una definizione legislativa, come pure un'univoca applicazione nella prassi bancaria.

Prescindendo – in base al principio della ragione più liquida (per il quale si

veda Cass. S.U. 9936/2014) – dall'esame dell'eccezione di nullità della pattuizione relativa c.m.s. per mancanza di causa, deve osservarsi che tale pattuizione, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità. Ciò in applicazione della generale previsione di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4, T.U.B., che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Trattandosi di un onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, l'onere della necessaria determinatezza /determinabilità della clausola contrattuale relativa alla c.m.s. ha la funzione di porre il correntista nella condizione di potersi rendere conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola contrattuale e del suo onere economico.

A tal fine la giurisprudenza è costante nell'affermare che ai fini della determinatezza o determinabilità della previsione contrattuale relativa alla c.m.s. non è sufficiente che la banca indichi la percentuale e la base di calcolo ma è necessario che la relativa clausola contenga l'indicazione specifica di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione, e dunque la percentuale, la base di calcolo, i criteri di calcolo e la periodicità dell'addebito.

L'onere di determinatezza della relativa clausola contrattuale deve essere valutato infatti con particolare rigore dal momento che, come si è detto, in assenza di una definizione normativa o di un'univoca applicazione sul piano della tecnico-bancaria, la commissione non è riconducibile ad una univoca fattispecie. In ragione di ciò è necessario pertanto esigere, se non una sua definizione contrattuale, quanto meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla. In mancanza di questi requisiti essenziali deve escludersi l'esistenza di un accordo tra il cliente e la banca sulla clausola contrattuale.

Sotto questo profilo il C.T.U. ha rilevato come nel caso di specie la C.M.S. non sia adeguatamente pattuita nei contratti in atti, senza che vi sia stata alcuna osservazione da parte dei C.T.P., ed ha provveduto pertanto ad espungere le somme addebitate a tale titolo.

Al conto corrente di cui è causa è inoltre pacificamente applicabile, ratione temporis, la disciplina di cui all'art. 2 bis della legge 2/2009 e all'art. 117 bis T.U.B.

Ebbene, con riferimento alle commissioni sostitutive della c.m.s., il C.T.U. ha accertato che le commissioni denominate "Diritti di segreteria" (in seguito "Commissioni per rinnovo Fido") e "CIV" non sono state pattuite ed in sede di

ricalcolo del saldo ha provveduto pertanto ad escluderle per l'intero periodo.

Con riferimento alle commissioni denominate "DIF", pattuite nel contratto del 5.5.2010 (doc. 8 parte convenuta) nella percentuale dello 0,1% sul fido accordato, e "Commissioni per Utilizzo Oltre Disponibilità Fondi", pattuite nel medesimo contratto del 5.5.2010 (doc. 8 parte convenuta) in 350,00 euro massimo al trimestre, il C.T.U., previa verifica della conformità all'art. 117 bis T.U.B., ha provveduto ad escludere le somme addebitate a tali titoli in data antecedente alla loro pattuizione o in misura superiore a quella pattuita.

Usura

Parte attrice sostiene inoltre che la banca avrebbe applicato interessi usurari sulla scorta di una perizia di parte che afferma la necessità di procedere, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, all'inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG.

Ad avviso di questo Tribunale la tesi non è condivisibile. A ciò osta, in primo luogo, il principio, logico ancor prima che giuridico, che impedisce di effettuare un raffronto tra grandezze disomogenee.

L'art. 644 c.p., come modificato dall'art. 1 della legge 108/96, demanda infatti alla legge l'individuazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

A tal fine l'art. 2, comma 1 della legge 108/96 prevede che "Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale" mentre il successivo comma 4, nel testo attualmente vigente (come modificato dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti

percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” (laddove il testo originario del comma 4 prevedeva che “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”).

E così, sebbene l'art. 644 c.p., come modificato dall'art. 1 della legge 108/96, abbia stabilito che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, non può trascurarsi che nell'esercizio di quelle rilevazioni trimestrali contemplate dall'art. 2 della legge 108/96 la Banca d'Italia, fino al 31.12.2009 non ha ricompreso la c.m.s. nel calcolo del TEG (si vedano le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” della Banca d'Italia nella versione del febbraio 2006, par. C5) facendola oggetto di autonoma rilevazione al fine di individuare una specifica soglia usuraria. Tale opzione, lungi dall'essere una scelta arbitraria, risponde all'esigenza di non omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente disomogenei.

La tesi sostenuta da parte attrice sulla scorta di alcune pronunce della Cassazione penale non appare dunque condivisibile in quanto pretende di verificare il rispetto del tasso soglia operando un raffronto tra grandezze non omogenee, e segnatamente tra un TEG del singolo contratto per cui è causa, comprensivo della c.m.s., e il tasso soglia ricavabile dai decreti del Ministro del tesoro che in ogni caso non tiene conto della c.m.s.

A riprova della correttezza di quanto sostenuto in questa sede (almeno per il periodo fino al 31.12.2009), lo stesso legislatore, nel disciplinare le commissioni di massimo scoperto e nell'affermare la rilevanza delle stesse ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio e dell'individuazione dei tassi soglia in materia di usura, ha confermato, in via transitoria, la correttezza delle metodica di rilevazione seguita nei decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni della Banca d'Italia, affermando espressamente, al secondo comma dell'art. 2 bis della legge 2/2009, che “Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina

vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.

In tal senso si sono pronunciate la prevalente giurisprudenza di merito e la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 12965/2016; Cass. 22270/2016) e, da ultimo, anche le sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 16303/2018).

In particolare le Sezioni Unite hanno affermato che “l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data»”.

Sulla scorta di tale premessa hanno concluso, quindi, che per i rapporti in essere alla data (1.1.2010) di entrata in vigore del richiamato art. 2 bis il raffronto con la soglia di usura debba avvenire distintamente per tassi di interesse e c.m.s., affermando che “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il «tasso soglia» - ricavato dal tasso effettivo globale medio

(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la «CMS soglia» - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della C.M.S. rientrante nella soglia, con l'eventuale «margine» residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.

Ebbene, facendo corretta applicazione del criterio sopra indicato, il C.T.U. ha provveduto a verificare il rispetto del tasso soglia con riferimento ai tassi pattuiti sia all'apertura per rapporto di conto corrente che alle successive variazioni pervenendo ad escludere qualsiasi superamento originario del tasso soglia.

Deve peraltro osservarsi che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato – in materia di contratti di mutuo, ma enunciando un principio di carattere generale – che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (Cass. S.U. 24675/2017). Con la conseguenza che l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non darebbe luogo a pretese restitutorie nei confronti della banca.

Usura soggettiva

Deve parimenti escludersi la sussistenza di usura soggettiva o in concreto. L'art. 644, comma 3 c.p., dopo aver stabilito che “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (usura oggettiva), aggiunge infatti che “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. (usura soggettiva). Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura

soggettiva o in concreto occorre dunque che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, gli interessi, pur inferiori al tasso-soglia, risultino sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro.

Nel caso di specie parte attrice ha omissis di indicare concreti elementi dai quali desumere l'allegata condizione di difficoltà economica o finanziaria ed ha del tutto omissis di allegare la relativa consapevolezza da parte della banca.

Peraltro anche la mera sussistenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non varrebbe comunque a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, che non può essere neppure desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito dal momento che, come osservato da attenta giurisprudenza di merito, risponde alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato (Tribunale di Milano, 7.7.2016; Corte d'Appello di Milano, 9.3.2017).

Anatocismo

Quanto alla dedotta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1418 c.c. è appena il caso di ricordare, con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (30.6.2000), che ai sensi dell'art. 1283 c.c. in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono, a loro volta, produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi: di conseguenza, in assenza di usi normativi, è vietata ogni pattuizione di interessi anatocistici anteriore alla scadenza degli interessi.

La Suprema Corte, che in precedenza aveva ritenuto valida la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari, ha operato un vero e proprio revirement giurisprudenziale (con la "storica" sentenza n. 2374/1999) affermando che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla banca deve ritenersi nulla.

La sopra esposta impostazione in ordine alla disciplina dell'anatocismo bancario e alla nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca ha trovato ulteriore autorevole conferma nella

pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 21095/2004, secondo la quale a seguito della sentenza della Corte cost. n. 425/2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 (il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25), siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.

Diversamente per il periodo successivo alla modifica dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. ad opera del d.lgs. 342/1999 come pure alla entrata in vigore (30.6.2000) della delibera CICR 9.2.2000, ai fini della legittimità della capitalizzazione degli interessi è richiesto soltanto che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e risulti da espressa pattuizione scritta (art. 2 Delibera CICR), specificamente approvata per iscritto dal correntista (art. 6 Delibera CICR).

Nel caso di specie deve osservarsi che per il periodo in esame – successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 – il C.T.U. ha riscontrato che la banca ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CICR, ad applicare la medesima periodicità (trimestrale) nella contabilizzazione degli interessi sia attivi che passivi, dandone comunicazione alla correntista mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 3 di parte convenuta) e che nel successivo contratto di apertura di credito del 7.2.2002 (doc. 4 di parte convenuta) la capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta da apposita pattuizione scritta, specificamente approvata per iscritto dalla correntista.

Conclusioni

Ciò posto, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio contabile, il C.T.U. nominato, attenendosi ai principi sopra enunciati, ha accertato una differenza a favore della correntista di euro 43.802,95 ed ha proceduto, quindi, a rideterminare il saldo del conto corrente n. 110018459 di cui è causa alla data dell'ultimo estratto conto depositato (31.12.2013), concludendo che lo stesso è pari ad euro 19.422,00 a credito della correntista (si veda a pag. 27 della consulenza tecnica d'ufficio).

Tali conclusioni, raggiunte attraverso un esame diretto della documentazione contabile e non validamente contraddette dalle parti, possono essere condivise dal Tribunale e ritenute idonee a fondare la decisione di merito.

Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2013 va rideterminato in euro 19.422,00 a

credito della correntista e la banca convenuta va condannata a restituire la somma predetta alla società attrice.

Trattandosi di debito di valuta, su tale somma sono dovuti esclusivamente gli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda giudiziale (9.3.2018).

Spese processuali e di C.T.U.

Poiché parte attrice risulta parzialmente soccombente (con riferimento alle domande di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di illegittima applicazione di anatocismo), sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare per un terzo le spese processuali mentre la banca convenuta va condannata, in ragione della sua prevalente soccombenza, a rifondere alla società attrice i restanti due terzi, con le spese liquidate in euro 363,00 per esborsi ed euro 1.060,00 (pari ai due terzi delle spese documentate e ritenute congrue) per assistenza tecnica di parte, e con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014 – in base alla natura e al valore della controversia (determinato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice) all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate – in complessivi euro 4.650,00 (euro 1.050,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.600,00 per la fase decisionale) oltre accessori come per legge.

Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente per due terzi a carico della banca convenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza, e per un terzo a carico della società attrice.

Considerato infine che la convenuta [REDACTED] non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria, la stessa va condannata, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e ragione disattese, così provvede:

- a) in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 110018459 di cui è causa alla data del 31.12.2013 è pari ad euro 19.422,00 a credito della correntista e, conseguentemente, condanna [REDACTED] a restituire a [REDACTED] la predetta somma euro 19.422,00 oltre interessi al tasso legale dal

9.3.2018;

- b) dichiara le spese processuali compensate per un terzo e condanna [REDACTED] S.P.A. a rifondere a [REDACTED] i restanti due terzi, che liquida in euro 363,00 per esborsi, euro 1.060,00 per assistenza tecnica di parte ed euro 4.650,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed Iva (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Portantiolo, dichiaratosi antistatario;
- c) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, come già liquidate in atti, per un terzo a carico di [REDACTED] e per due terzi a carico di [REDACTED] S.P.A.;
- d) condanna [REDACTED] a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Così deciso in Verona, il 5.2.2021

Il Giudice

(dott. [REDACTED])